

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GAUDIANO)

Roma, 3 ottobre 2018

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/1164, cosiddetta "ATAD 1" (*Anti Tax Avoidance Directive*) e alla direttiva (UE) 2017/952 "ATAD 2", in materia di contrasto all'elusione fiscale, sulla base della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione 2016-2017, e che il termine di recepimento è fissato dalle direttive al 31 dicembre 2018 (salvo le norme sull'imposizione in uscita e quelle sui disallineamenti da ibridi con Stati terzi la cui scadenza è al 31 dicembre 2019);

ricordato che le due direttive europee nascono sulla base dell'iniziativa dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) contro le forme di "erosione della base imponibile e trasferimento degli utili" (BEPS – *Base Erosion and Profit Shifting*) e sono finalizzate ad assicurare un'attuazione coordinata e giuridicamente vincolante, negli Stati membri, delle raccomandazioni OCSE;

considerato, in particolare, che:

- i primi 5 articoli dello schema di decreto recano novelle al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in materia di: deducibilità degli interessi passivi, trasferimento all'estero dell'attività imponibile, trasferimento nel territorio italiano di attività imponibile, tassazione di società controllate non residenti in Italia, tassazione di dividendi e plusvalenze relativi a soggetti non residenti;

- gli articoli da 6 a 11 recano la nuova disciplina in materia di disallineamenti da ibridi, finora non prevista in modo specifico nell'ordinamento nazionale.

- gli articoli da 12 a 15 recano le disposizioni di coordinamento normativo e quelle transitorie e finali;

rilevato che la direttiva (UE) 2016/1164, all'articolo 3, stabilisce che essa non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali intese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali per l'imposta sulle società;

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alle direttive in titolo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

in riferimento alla definizione di “impresa associata”, di cui all’articolo 6 dello schema di decreto legislativo, valuti la Commissione di merito la congruità della scelta di fissare la soglia di base, relativa al requisito della partecipazione di voto o di capitale, al 50 per cento, rispetto al 25 per cento stabilito dalla direttiva, sebbene con il comma 4 del medesimo articolo 6 si provveda poi a declinare la predetta soglia di partecipazione, in modo corrispondente ai valori stabiliti dalla direttiva.

Felicia Gaudiano